



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUNERATO, BELLOT, CENTINAIO, ARRIGONI,
CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI e BISINELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015

Disposizioni per consentire ai lavoratori la libertà di scelta nell’accesso al
trattamento pensionistico

ONOREVOLI SENATORI. - Le innumerevoli falle contenute nella riforma previdenziale Fornero ed i disastrosi risultati in termini sociali ed economici da essa prodotti sono di indubbia evidenza. Per citarne alcuni, basti pensare non solo all'eclatante questione degli esodati, ma anche a quella dei cosiddetti «quota '96» della scuola, quella dei donatori di sangue, dei lavoratori impegnati nell'assistenza di familiari disabili (mancato riconoscimento, ai fini del calcolo, dei giorni di assenza lavorativa per fruizione della legge n. 104 del 1992), nonché quella dei pensionati d'oro. Un elenco che ha obbligato i governi di centro-sinistra succedutisi alla riforma stessa a correre ai ripari e metter toppe con norme *ad hoc*.

Resta, comunque, vigente lo stravolgimento dei requisiti pensionistici che, di fatto, allungando *tout court* e di molto

l'età lavorativa delle persone, ha infuso nei lavoratori sfiducia e pessimismo in merito alla possibilità di pensionamento, percepandola ora come una chimera invece che un diritto. Inoltre, l'innalzamento dell'età pensionabile, prolungando la permanenza al lavoro, ha bloccato il ricambio generazionale penalizzando fortemente l'accesso occupazionale dei giovani in un mercato del lavoro già in fase recessiva per la negativa congiuntura economica.

La presente proposta di legge si pone, dunque, l'obiettivo di rendere più flessibile l'uscita dal lavoro, lasciando al lavoratore la scelta di quando andare in pensione, fermo restando il raggiungimento della quota 100 attraverso la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, con un requisito minimo di 35 anni di contributi o in alternativa di 58 anni di età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva.

2. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

3. In via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

